

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Decreto ministeriale 25 febbraio 1921, che istituisce una Commissione incaricata di organizzare la riunione periodica presso il Commissariato Generale dell'emigrazione, dei delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero.**

### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 69 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione approvato con decreto legge 13 novembre 1919, n. 2205, col quale si prescrive che un apposito regolamento conterrà le norme per organizzare presso il Commissariato Generale dell'emigrazione la riunione periodica dei Delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero;

Sulla proposta del Commissario Generale dell'emigrazione;

#### DECRETA:

1. — È costituita una Commissione incaricata di preparare un progetto di norme per disciplinare la composizione ed il funzionamento delle riunioni periodiche dei Delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero.

2. — Il progetto che verrà preparato dalla Commissione, illustrato da apposita relazione, dovrà essere consegnato entro il 30 giugno 1921 al Commissariato Generale dell'emigrazione il quale è incaricato di promuovere e raccogliere sul progetto stesso il parere del Consiglio Superiore dell'emigrazione.

3. — La Commissione è composta: a) dal Presidente di ciascuno dei gruppi, formati di 3 o 5 persone che verranno ulteriormente designate, incaricati dello studio delle norme anzidette in relazione con ogni collettività o raggruppamento di collettività; b) da due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e dalle altre persone che saranno designate con ulteriore Decreto.

4. — La Commissione di cui all'articolo primo del presente Decreto è presieduta dall'On. Prof. Vittorio Emanuele Orlando, Deputato al Parlamento.

5. — Il Commissario Generale dell'emigrazione potrà assistere a tutti i lavori delle Commissioni e dei gruppi, ai quali potrà anche farsi rappresentare dai Commissari dell'emigrazione, o da altri funzionari all'uopo delegati.

6. — Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico della parte passiva del Bilancio del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-1921 e 1921-1922.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1921.

*Il ministro:* SFORZA.

**Determinazione del Commissario Generale dell'emigrazione che approva i noli massimi per il trasporto degli emigranti per il 2° quadrimestre 1921.** (Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 1921, n. 88).

#### IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione approvata con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205;

Udite le proposte dei vettori ed il parere della Direzione Generale della Marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli Ispettori di emigrazione italiana e di quelle pervenute dai R. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e della velocità dei piroscafi e delle qualità dei trasporti;

#### DELIBERA:

**Art. 1.** — I noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il 2° quadrimestre del corrente anno sono riconfermati nella misura stabilita per il 1° quadrimestre, con Decreto del 20 dicembre 1920.

**Art. 2.** — Per le linee del Sud e Centro America è concesso, indistintamente, per ogni piroscafo un aumento di nolo di lire 200 per posto.

**Art. 3.** — Per i piroscafi che, nel corso del quadrimestre, entrassero in linea gestiti dall'Amministrazione dello Stato, potrà essere concesso un supplemento di nolo da fissarsi volta per volta, con deliberazione del Commissario Generale.

Roma, 7 aprile 1921.

**DE MICHELIS.**

# ATTI PARLAMENTARI

## RELAZIONI

### Senato del Regno

**Relazione della Commissione per la Politica estera sul disegno di legge concernente l'autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919. (Atti Parl. - Senato del Regno, Leg. XXV, 1<sup>a</sup> Sessione 1919-21. Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 358-A).**

ONOREVOLI COLLEGHI. — Frutto di lunghe e laboriose trattative fra i rappresentanti e i competenti dei due paesi, coronamento di esperienze e provvidenze già in parte felicemente attuate, il Trattato, di cui vi si chiede l'approvazione, rappresenta non soltanto quella maggiore tutela che nell'ora presente fosse possibile ottenere della nostra mano d'opera in tanta copia emigrante nella vicina Repubblica, ma forse quanto di meglio oggidì si abbia per una disciplina internazionale del lavoro, che è, come è risaputo, una delle più vivaci aspirazioni della classe operaia di tutto il mondo.

Non solo; ma avvisando fin d'ora a futuri trattati speciali sopra singoli argomenti e fissandone fin d'ora le linee direttive secondo l'alto spirito di cordiale intesa fra le due nazioni e di sana democrazia, a cui già questo trattato si informa, esso apré e spiana la via a una anche più fruttuosa opera avvenire.

Le sue disposizioni si possono dividere in due gruppi. Quelle che riguardano le grandi correnti della mano d'opera emigrante od immigrante. E quelle che riguardano la condizione del singolo lavoratore.

Sotto il primo rispetto i due Governi si impegnano a concedere le maggiori agevolazioni amministrative all'espatrio e al rimpatrio dei propri lavoratori; si impegnano a tenersi reciprocamente avvertiti, per le opportune provvidenze, del pericolo di disoccupazione della mano d'opera straniera nei luoghi, a cui si fosse di sua iniziativa diretta; e di vigilare in genere sopra le correnti dell'immigrazione e sulla loro più proficua direzione, e ciò tanto per mezzo di accordi fra le ordinarie autorità competenti dei due paesi, quanto per mezzo di una speciale Commissione composta di loro rappresentanti.

Sotto il secondo rispetto, e cioè per quel che si attiene alla condizione dei singoli lavoratori, le disposizioni del trattato considerano partitamente e minutamente questi tre essenziali punti:

a) il contratto di lavoro in tutte le sue possibili applicazioni e conseguenze;

b) le istituzioni statali di previdenza e di assicurazione;

c) il soccorso ospitaliero e ogni altra forma di assistenza e di protezione per la persona del lavoratore e per la sua famiglia.

In tutti e tre i campi — e questo costituisce certo la nota prominente del trattato e la sua conquista più decisiva e più promettente — al principio della stretta reciprocità e della equivalenza dei vantaggi, principio incompleto, empirico, di non facile applicazione e non scevro di gravi inconvenienti, si sostituisce risolutamente, in tutto il limite del possibile, il principio incomparabilmente più civile e insieme più semplice della perfetta uguaglianza di trattamento fra gli appartenenti all'uno degli Stati e gli appartenenti all'altro.

Degno di rilievo in tutte coteste complesse e minute provvidenze, quale espressione particolarmente significativa e simpatico dello spirito di reciproca cordialità che ha animato i due Governi, è che la condizione dei lavoratori dei due paesi viene liberalmente agguagliata anche in quel che si attiene al loro assetto famigliare ed economico; come sarebbe l'acquisto, il possesso, il trasferimento della piccola proprietà, rurale ed urbana.

Degno parimenti di rilievo è il complesso delle disposizioni, intese ad assicurare ed agevolare l'applicazione del vasto sistema di protezione internazionale del lavoro, che il trattato ha posto in essere. Esse consistono principalmente: nella facoltà dei due Governi di aggregare alla propria ambasciata presso l'altro Stato un tecnico specializzato, incaricato delle questioni di lavoro; nella rappresentanza che ai lavoratori e intraprenditori dei due paesi è consentita nel Consiglio di amministrazione delle Società di mutuo soccorso, nei Comitati di conciliazione e di arbitrato; e infine nella possibilità che, quanto all'industria mineraria, svolgentesi in condizioni di lavoro e di contratto peculiarissime, un mandatario dei minatori stranieri possa esporre le domande collettive sia ai padroni sia ai delegati dei minatori sia, infine, alle autorità incaricate della sorveglianza di tale lavoro.

Due considerazioni più particolari debbono consigliare, onorevoli Colleghi, la pronta approvazione di questo trattato. E sono, la prima che i miglioramenti materiali i quali da esso possono derivare ai lavoratori, ridondano a vantaggio essenzialmente del nostro Paese, che esporta in una copia così sproporzionatamente maggiore la propria mano d'opera nella vicina Repubblica. E la seconda che, prevedendo esse la possibilità che entro l'anno dalla sua ratifica i due

Governi entrino in negoziati per la estensione dei suoi provvedimenti alle colonie, è urgente necessità che da noi si agevoli, quanto più ci sia dato, il godimento del nuovo e più favorevole trattamento ai nostri connazionali. in così ragguardevole numero emigrati in alcune delle colonie francesi.

Addì 3 aprile 1921.

RUFFINI, *relatore.*

## Camera dei Deputati

**Relazione parlamentare della Commissione Legislativa sul lavoro, emigrazione e previdenza sociale, al disegno di legge concernente l'autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919, presentata nella seduta del 19 marzo 1921. (Atti Parl. - Cam. Dep., Leg. XXV, Sessione 1919-21. Disegni di legge e relazioni n. 1276-A).**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia rappresenta un passo non solo nel campo dei rapporti economici, morali e politici dei due paesi, ma altresì un notevole progresso nel campo degli accordi per la protezione internazionale dei lavoratori.

Esso riflette e in certa guisa precorre la tendenza manifestatasi ormai chiaramente nella coscienza giuridica di tutti i Paesi verso una legislazione internazionale del lavoro. E sarà merito delle due nazioni vicine e sorelle aver fissato per prime in un documento internazionale di carattere generale i principi essenziali che dovranno regolarne i rapporti in materia di sviluppo, impiego, tutela e assistenza dell'emigrazione, armonizzando, nei limiti dell'attualmente possibile, gli interessi particolari.

Il trattato realizza intanto un principio sociale e umano della più grande importanza per tutti i paesi e in modo particolare per i paesi fornitori di mano d'opera, quale è il nostro: il principio dell'uguaglianza del trattamento tra il lavoratore indigeno e il lavoratore immigrato. Principio questo che si sostituisce a quello empirico ed equitativo della reciprocità, il quale, mentre era di difficile attuazione per noi, apriva l'adito ad inconvenienti molteplici ponendoci in una situazione di inferiorità evidente.

Dopo aver affermato che ogni facilitazione sarà dalle due parti concessa all'entrata ed all'uscita dei lavoratori, ferma restando l'applicazione delle leggi stabilite al riguardo dai due Paesi, il trattato afferma e garantisce eguaglianza di salari tra il lavoratore indigeno e l'immigrato a parità assoluta per tutto quanto concerne la prote-

zione sancita dalle leggi e dagli usi dei due Paesi e per tutto quanto concerne le condizioni di lavoro e di esistenza (ore di lavoro, riposo festivo, alloggio, alimentazione, ecc.).

Riaffermata la competenza delle Autorità locali nella materia delle contestazioni tra capitale e lavoro, si riconosce ad ognuno dei due Governi la facoltà di aggregare presso la propria Ambasciata un tecnico specializzato, incaricato delle questioni di lavoro e delle relazioni con l'Amministrazione centrale competente del Paese in cui vengono occupati i lavoratori dell'altro Paese; e i due Governi si impegnano di facilitare il compito di questi addetti, i quali verranno a trovarsi, per quanto riguarda il lavoro, in situazione analoga a quella degli Addetti militari, navali e commerciali.

L'Addetto per l'emigrazione avrà dunque veste di Agente diplomatico accreditato presso il Governo centrale.

Allo scopo di regolare le correnti emigratorie e di impedire che esse si svolgano disordinatamente, con danno eventuale del mercato del lavoro del Paese di emigrazione o di quello di immigrazione, i due Governi saranno tenuti a segnalarsi reciprocamente lo stato del proprio mercato del lavoro per avvisare ai mezzi più opportuni per ovviare agli inconvenienti, ed una speciale Commissione che si riunirà di regola due volte l'anno a Parigi determinerà:

1° il numero degli operai che si potranno approssimativamente reclutare o di cui è desiderabile il reclutamento;

2° le regioni verso le quali gli operai dovranno essere avviati di preferenza.

La Commissione terrà conto, in tali sue operazioni, del parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate.

Quando le speciali circostanze del momento lo rendano necessario, le due Amministrazioni competenti verranno a speciali intese per regolare le questioni di dettaglio che sorgessero per armonizzare l'applicazione delle leggi e regolamenti dei due Paesi per tutto quanto riguarda il passaggio della frontiera da parte dei lavoratori.

Il principio dell'uguaglianza assoluta tra operai italiani e francesi nei due paesi trova poi speciali applicazioni nelle leggi di previdenza sociale. Per quelle in vigore nei due paesi il trattato dispone le norme generali di applicazione, mentre per le leggi che si dovessero in avvenire promulgare, stabilisce che i benefici da esse apportate ai lavoratori dovranno estendersi ai lavoratori dei due paesi nelle condizioni, che saranno precisate in accordi speciali.

La materia regolata dal trattato riguarda intanto:

- 1° le pensioni operaie;
- 2° gli infortuni sul lavoro;
- 3° l'acquisto della piccola proprietà;
- 4° le Società di mutuo soccorso;
- 5° i sussidi di disoccupazione.

Il regime delle pensioni per la vecchiaia vigenti in ciascun paese si applicherà ai cittadini dell'altro, agli assicurati che chiederanno ed otterranno le loro pensioni dopo l'entrata in vigore del trattato; e gli stessi vantaggi, dopo tale epoca saranno concessi alle vedove ed agli orfani i cui diritti verranno in essere. Il trattato regola il calcolo degli assegni complementari e delle quote di integrazione spettanti a ciascuno Stato. Tali regole si applicano anche alle quote di integrazione per le pensioni di invalidità.

Accordi speciali tra le Amministrazioni dei due paesi regoleranno la formazione dei conti individuali degli assicurati, e le misure necessarie per curare il pagamento delle pensioni dovute dalle Casse di ciascun Paese agli assicurati dell'altro.

La questione delle assicurazioni contro gli accidenti sul lavoro era già stata regolata dalla convenzione franco-italiana del 1906, che viene perciò semplicemente confermata dal trattato, aggiungendosi la clausola che ogni ulteriore estensione della legislazione in materia si applicherà automaticamente ai lavoratori dei due paesi.

E parimenti si estenderanno ai cittadini dei due paesi le altre leggi che in materia di assicurazione sociale contro i diversi rischi saranno promulgate nei due paesi (assicurazioni contro le malattie, l'invalidità, la disoccupazione, ecc.), nelle condizioni che saranno previste in speciali accordi.

Il diritto all'acquisto, possesso e trasferimento della piccola proprietà è sancito nel trattato ai cittadini dei due paesi colla sola esclusione di quei vantaggi che speciali leggi concedessero per fatti di guerra, come, ad esempio, la concessione di terre ai reduci di guerra, che fosse fatta da ognuno dei due Paesi ai propri soldati smobilitati, e con riserva delle disposizioni che ognuno dei due paesi prendesse per certe speciali zone di territorio, in vista della sicurezza nazionale.

In materia di mutualità il trattato accorda la facoltà ai cittadini dei due paesi di far parte del Consiglio di amministrazione delle Società di mutuo soccorso, purchè il numero degli amministratori stranieri non superi la metà meno uno del numero totale dei membri del Consiglio.

Le sovvenzioni concesse dallo Stato per la costituzione delle pensioni mediante libretto individuale ai membri di una società di mutuo soccorso approvata e riconosciuta di utilità pubblica, saranno accordate in ciascuno Stato ai cittadini dell'altro.

L'uguaglianza di trattamento si estende anche ai benefici che la legge di ciascun paese accorda ai disoccupati, sia sotto forma di sussidio individuale, sia sotto forma di sovvenzione alle Casse di mutuo soccorso contro la disoccupazione.

È appena necessario rammentare quanto simili accordi che proclamano l'uguaglianza di trattamento siano vantaggiosi ai nostri lavoratori. Data la grande sproporzione numerica che esiste tra operai

italiani in Francia e operai francesi in Italia, il Governo francese consentendo a tali accordi proclama l'alto valore morale ed economico che rappresenta il contributo della nostra mano d'opera nella vita della Nazione francese.

Il principio dell'eguaglianza di trattamento è parimenti affermato per quanto riguarda l'assistenza sociale. Tuttavia era evidente che in questo campo occorreano delle limitazioni, non essendo possibile far pesare sul paese d'immigrazione il carico completo finanziario che l'assistenza comporta, data appunto la sproporzione numerica sopra rammentata.

Il trattato ha però ridotto al minimo possibile queste limitazioni.

Talune spese di assistenza esso pone a carico completo del paese d'immigrazione e sono queste le spese per malattie acute, o per qualunque altra malattia che duri meno di 45 giorni o per qualunque altra forma di assistenza dovuta ad un operaio che abbia avuto un lungo soggiorno nel Paese che lo assiste.

Per le altre spese invece si ammette il rimborso da parte del paese di origine, oppure, quando possibile, si farà luogo al rimpatrio dell'operaio.

Le questioni di dettaglio cui potrà dar luogo l'esecuzione di queste clausole saranno regolate con speciali accordi.

I due Governi si impegnano a vigilare che nelle agglomerazioni più importanti di lavoratori dell'altra nazionalità non facciano difetto mezzi per l'assistenza ospitaliera agli operai malati o feriti e alle loro famiglie.

Il trattato contiene infine una serie di altre importanti disposizioni concernenti il diritto di associazione, di conciliazione e di arbitraggio, e la nomina di delegati operai; ed anche in questa parte l'eguaglianza di trattamento viene affermata nei limiti in cui lo consentano gli interessi politici del paese d'immigrazione in quanto le società dovranno conformarsi a quelle leggi e a quelle sottostare.

Importante è la facoltà che hanno gli operai immigrati nelle imprese minerarie di scegliere un mandatario per esporre le loro domande relativamente alle condizioni di lavoro sia ai padroni, sia ai delegati minatori, sia alle autorità locali.

L'eguaglianza di trattamento è riaffermata per tutte le leggi che regolano le condizioni del lavoro e assicurano l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

La convenzione franco-italiana del 15 giugno 1910 prevedeva all'articolo 9 l'istituzione di un Comitato composto di cittadini francesi ed italiani per la protezione dei minorenni. Il trattato estende le funzioni di patronato esercitate dai predetti Comitati agli operai di ogni età e fa membri di diritto dei Comitati, oltre al console od un suo delegato, anche il presidente di una società di mutuo soccorso o un altro cittadino dell'altra nazionalità, un rappresentante dei sindacati

padronali e un rappresentante dei sindacati operai della regione, ed infine un operaio di ciascuna delle due nazionalità.

Altra notevole disposizione è quella che vieta ad ognuno degli Stati contraenti l'applicazione di nuove imposte e tasse ai cittadini dell'altro Stato, in ragione del lavoro sul proprio territorio.

Il trattato prevede infine la stipulazione di speciali convenzioni relative all'insegnamento per facilitare l'istruzione primaria e l'istruzione professionale dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, per regolare la situazione dei marinai, pescatori ed in generale del personale salariato della pesca e della marina mercantile.

Finalmente i Governi si impegnano ad entrare in negoziati possibilmente entro l'anno che seguirà la ratifica del trattato, per concludere una o più convenzioni speciali da applicarsi alle colonie, possedimenti e paesi di protettorato rispettivi, per regolare le materie contemplate nel seguente trattato conformemente ai principi ed allo spirito che l'hanno informato.

Tutte le questioni cui darà luogo l'interpretazione del trattato, esauriti gli espedienti diplomatici, dovranno esser sottoposte ad arbitrato nelle forme da stipularsi in uno speciale accordo.

La semplice esposizione dei principi cui si ispira il trattato e delle sue principali disposizioni è sufficiente a lumeggiarne l'importanza.

Per entrare nella sua piena efficienza il trattato necessiterà, come si è visto, di una serie di altre stipulazioni, alle quali presiederà certamente quello stesso spirito di cordiale intesa che rese possibile il trattato stesso.

A prescindere dalle molteplici ragioni di interesse economico che rendono l'approvazione del trattato opportuna ed urgente, dovrà il Parlamento vedere in esso il principio di una sempre più intima collaborazione colla vicina Repubblica sulle vie del progresso sociale ed umano.

PIEMONTE — GRANDI, relatori.

## DISCUSSIONI

### Camera dei Deputati

Seduta del 7 marzo 1920

MAZZOLANI. — Al ministro degli affari esteri: « *Per sapere se abbia notizia della nuova legge sulla istruzione pubblica nello Stato di San Paolo (Brasile) la quale vieta, anche nelle scuole private italiane, l'insegnamento della lingua italiana ai ragazzi inferiori ai dieci anni, ed esclude l'uso di detta lingua nell'insegnamento di tutte le altre materie, e per sapere se intenda mantenere il permesso di emigrazione in un paese che dimostra tanto disprezzo verso l'Italia* ».

DI SALUZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, all'onorevole Mazzolani, dichiara che la nuova legge sulla istruzione pubblica nello Stato di San Paolo del Brasile non ha carattere di ostilità speciale contro i nostri connazionali, perchè vieta non soltanto l'insegnamento della lingua italiana, ma quello di ogni altra lingua estera. Il nostro Governo ha avuto assicurazione che la legge si applicherà solo ai fanciulli brasiliani, e che nel regolamento saranno introdotte clausole attenuanti la rigida applicazione della legge stessa. Poichè però quali brasiliani sono considerati anche i nati in Brasile da genitori italiani, il Governo ha ordinato al nostro ambasciatore di continuare le trattative perchè siano introdotti opportuni temperamenti, le cui modalità formano oggetto di proposte in corso.

MAZZOLANI comprende il doveroso riserbo della risposta del Governo. Ma non può non stigmatizzare la nuova legge emanata dallo Stato di San Paolo, concernente le scuole private, e diretta evidentemente a combattere l'insegnamento della lingua italiana ai figli dei nostri emigranti obbligandoli ad apprendere invece esclusivamente la lingua portoghese. Data la tendenza che ha determinato una siffatta legge, non ha alcuna speranza che l'opera del nostro ambasciatore al Brasile e quella dell'ambasciatore del Brasile fra noi, possa ottenere che la legge sia sospesa o almeno temperata nell'applicazione. Afferma che sola degna risposta da parte del Governo italiano sarebbe la revoca del permesso di emigrazione in un paese che dimostra tanto disprezzo verso l'Italia. (*Approvazioni*)

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

## Camera dei Deputati

**MANCINI: Proroga delle concessioni di rimpatrio gratuito.** (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1<sup>a</sup> Sessione, Discussioni, tornata del 7 febbraio 1921, pag. 641\*).

*Ai ministri della guerra e degli affari esteri. « Per conoscere se non credano giusto prorogare i termini delle concessioni di rimpatrio gratuito per quei cittadini che, a differenza di molti altri, tornarono in Italia per la difesa della patria in guerra ».*

**Risposta.** — Il Ministero della guerra, di accordo col Commissariato Generale dell'emigrazione, ha stabilito di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di rimpatrio gratuito dal 31 dicembre 1920 al 31 marzo 1921; nell'istesso tempo verrà portata al 1° agosto 1914 la data valevole ai fini del diritto al rimpatrio gratuito. Non è stato possibile anticipare maggiormente tale data non avendo il Governo degli Stati Uniti d'America voluto riconoscere la qualità di riservisti, richiamati espressamente per la guerra, ai giovani rimpatriati prima del 1° agosto 1914, che segna l'inizio della conflagrazione europea. Questo Ministero vedrà però se nei termini consentiti dalla legislazione degli Stati Uniti d'America, in materia di immigrazione di cittadini di altri Stati, sia possibile trovar modo di favorire gli smobilitati, che rimpatriarono per ragioni inerenti al servizio militare qualche anno prima dell'agosto 1914. A tale scopo questo Ministero ha già iniziato pratiche col Commissariato Generale dell'emigrazione.

*Il sottosegretario di Stato per la guerra: LANZA DI TRABIA.*

**SALVEMINI: Agenti francesi all'ufficio di frontiera a Modane.** (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1<sup>a</sup> Sessione, Discussioni, tornata del 4 marzo 1921, pag. 773\*).

*Al ministro degli affari esteri e al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. « Per sapere, dal primo, se non creda necessario fare energiche rimostranze presso il Governo francese, perchè gli agenti francesi all'Ufficio di frontiera di Modane assumano abitudini meno arroganti e meno brutali nel trattamento dei nostri emigranti; e dal secondo se, almeno per dare autorità alle suddette rimostranze del ministro degli affari esteri, non creda doveroso esigere dalle autorità italiane, addette agli stessi Uffici di frontiera, che non si dimostrino arroganti e brutali quanto gli agenti francesi ».*

**Risposta.** — Erano pervenuti al Commissariato Generale dell'emigrazione da vario tempo reclami per il modo un poco brusco con cui le autorità francesi di frontiera si comportavano, nell'espletamento

delle loro attribuzioni di controllo, verso i nostri emigranti. Sebbene nessun fatto grave fosse stato denunciato, tuttavia fu segnalata a mezzo del nostro Ispettore dell'emigrazione in Parigi alle autorità francesi la opportunità che venisse raccomandato agli agenti di frontiera il maggior tatto nel disimpegno delle loro funzioni. Delle istruzioni debbono essere state inviate in questo senso, perchè non risulta che alcun inconveniente si sia verificato dopo quelli segnalati all'autorità francese, nè alcun altro reclamo è pervenuto al riguardo.

Recentemente, in seguito al provvedimento improvvisamente decretato dal Comitato interministeriale della mano d'opera straniera di Parigi per interdire l'accesso nel territorio francese ad emigranti che non fossero muniti di una speciale autorizzazione del Ministero del lavoro francese e non appartenessero a determinate categorie di lavoratori, e accaduto che molti emigranti, arruolati per conto di ditte francesi o da esse chiamati con certificato consolare, e molti altri che, venuti in Italia, ritornavano nelle località della Francia ove erano stabiliti, sono stati improvvisamente respinti alla frontiera. Ciò ha dato luogo a proteste e ad incidenti che avrebbero potuto evitarsi se il provvedimento fosse stato applicato dalle autorità francesi con gli opportuni temperamenti e fosse stato assegnato un congruo termine per l'entrata in vigore del divieto. Sono questi gli incidenti a cui probabilmente si riferisce l'onorevole interrogante. Anche in questa circostanza il Governo italiano non ha mancato di richiamare l'attenzione del Governo francese, oltrechè sul modo troppo sommario con cui il provvedimento di interdizione è stato applicato, anche sugli inconvenienti da esso occasionati alla frontiera, i quali si spiegano piuttosto col legittimo risentimento in cui si trovavano gli operai respinti, che non colla maggiore o minore arroganza degli agenti di frontiera, siano essi italiani o francesi. Si tratta dunque di incidenti dovuti ad una situazione eccezionale, ormai fortunatamente superata, in seguito a disposizioni prese dal Governo francese, e non già di malvolere o di abusi degli agenti locali.

*Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* DI SALUZZO.

**BALDASSARRE:** **Invio gratuito di pacchi alimentari dall'America.** (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1<sup>a</sup> Sessione, Discussioni, tornata del 7 marzo 1921, pag. 789\*).

*Ai ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* « Per sapere se non credano opportuno di favorire il trasporto gratuito e l'introduzione in franchigia di pacchi di generi alimentari, destinati ai parenti bisognosi dei nostri emigrati in America, secondo la benefica iniziativa del giornale « Il Progresso Italo-Americano ».

**Risposta.** — Già prima dell'onorevole interrogante, l'onorevole collega degli esteri mi aveva segnalato il movimento rilevato dalla stampa Italo-Americana, e segnalatamente dal giornale « Il Progresso

Italo-Americano» di New York, tendente ad ottenere che le Compagnie italiane sussidiate trasportino gratuitamente e che vengano ammessi in esenzione di dogana pacchi postali da venti libbre (circa 10 chili), contenenti generi alimentari da inviarsi da quei nostri emigrati alle loro famiglie nel Regno.

Per la prima parte, a nome del collega Sitta, devo dichiarare che il Sottosegretariato per la marina mercantile ed i combustibili non potrebbe evidentemente obbligare le Società di navigazione a trasportare gratuitamente tutti i pacchi alimentari che i nostri emigranti in America intendono di spedire ai propri parenti bisognosi, in Italia. È vero che i primi 132 pacchi, offerti ai danneggiati dal terremoto della Garfagnana, giunsero gratuitamente in Italia, con i piroscafi *Pesaro* e *Regina d'Italia*, ma ciò unicamente perchè trattavasi di un'offerta fatta a scopo di beneficenza. Del resto la Società «Italianissima», sorta a New York appunto per tale servizio, dà modo agli emigrati di non far gravare sui destinatari alcuna spesa; poichè nella spedizione, fatta a cura della Società stessa, sono compresi anche i noli per il trasporto marittimo.

Per quanto riguarda la seconda parte, cioè per la desiderata franchigia di dogana, nonostante ogni buon volere e pur apprezzando l'utilità pratica e morale che dal maggior incremento di tali spedizioni possono derivare, sono stato costretto a pronunziarmi negativamente; posto che, come è ben noto, le esenzioni doganali sono tassativamente disposte per legge (precisamente dalle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale: testo unico 28 luglio 1910, n. 577) e al potere esecutivo è tolta dalla legge stessa (articolo 12 citate disposizioni) ogni facoltà di accordarne nei casi non previsti, come è l'attuale. Esclusa la possibilità della franchigia per le ragioni anzicennate, questo Ministero non ha mancato di favorire in tutti i modi le operazioni di sdoganamento dei pacchi, sia per quanto riguarda la sollecitudine che per quanto riguarda lo sbalottamento della merce per le necessarie verifiche. Ed infatti, è stato consentito, in linea assolutamente eccezionale, che la verifica dei pacchi, i quali spediti col sistema del Groupages in cestoni chiusi ed a mezzo dei nostri transatlantici giungono tutti per ora a Genova ed a Napoli, venga fatta solo su di una percentuale di essi, a guisa di controllo della esattezza del loro contenuto, che si è stabilito di far indicare, fin dall'origine, in appositi elenchi accompagnanti le singole spedizioni. Da parte dell'Amministrazione, data la legislazione che ci regola, meglio non si poteva corrispondere ai voti manifestati dal giornale «Il Progresso Italo-Americano» che anche in questa circostanza dà un'encomiabile prova dell'interessamento a stringere vieppiù i vincoli spirituali fra i nostri meravigliosi emigrati nel Nord-America e la madre Patria.

*Il Sottosegretario di Stato alle finanze:* BERTONE.

# ATTI DI AMMINISTRAZIONE

## CIRCOLARI

Ministero della Guerra (Divisione Stato Maggiore)

CIRCOLARE 23 febbraio 1921 n. 116

*Ai Regi Consoli d'Italia all'Estero.*

**Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'estero.**

La legge federale degli Stati Uniti d'America sull'emigrazione e sulla residenza degli stranieri nel territorio di quello Stato stabilisce la reiezione ai paesi di provenienza degli immigrati qualora i rispettivi governi avessero comunque agevolato il loro viaggio con sovvenzioni o con trasporto gratuito.

Alla cessione del viaggio gratuito agli smobilitati riespatrianti si è potuto quindi addivenire soltanto dopo speciali accordi fra il governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America. In tali accordi si è però ottenuto il riconoscimento della qualità di combattenti, venuti a prestare servizio militare in seguito alla mobilitazione, soltanto a coloro che partirono dagli Stati Uniti d'America dopo il 1° agosto 1914 e non oltre il 4 novembre 1918.

In conseguenza questo Ministero, d'intesa col Commissariato Generale dell'emigrazione stabilisce di modificare il disposto del n. 2, lettera d) della circolare 631 del *Giornale militare* 1920, come segue:

« d) certificato consolare, od altri documenti da cui risulti la partenza dall'estero per servizio militare anteriormente al 4 novembre 1918 e posteriormente al 1° agosto 1914 ».

Considerato inoltre il ritardo involontario verificatosi nella presentazione delle domande di riespatrio gratuito da parte di molti smobilitati, questo Ministero, d'accordo sempre col Commissariato generale dell'emigrazione, stabilisce, a parziale modificazione del n. 6 della predetta circolare 631, di protrarre al « 31 marzo p. v. il termine utile per la presentazione delle domande stesse da parte degli interessati ».

*Il Ministro:* BONOMI.

**Sottosegretariato per l'assistenza militare  
e le pensioni di guerra**

CIRCOLARE 5 marzo 1921 n. 676

*Ai Regi Consoli d'Italia all'Estero.*

**Sulla sospensione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari  
congedati.**

Con riferimento alla circolare 23 dicembre 1920, n. 6189, riguardante la sospensione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari congedati, si avvertono i Signori Consoli che il Ministero della Guerra, con circolare N. 72 del 3 febbraio u. s. — inserita a pagina 85 del « Giornale Militare Ufficiale » — del corrente anno, ha disposto l'invio in congedo illimitato, a decorrere dal 24 febbraio 1921, dei sottufficiali e militari di truppa nati nel 2° e nel 3° quadrimestre dell'anno 1899, fatta eccezione per quelli arruolati con classi posteriori, il cui congedamento è subordinato alla prestazione di almeno due anni di servizio sotto le armi.

Venute meno le ragioni che consigliarono il temperamento di cui è cenno nella circolare 29 febbraio 1920, N. 30265, si dispone che il soccorso giornaliero sia sospeso allo scadere dei novanta giorni da quello del congedamento della classe.

Quindi per le famiglie dei militari nati nel 1° quadrimestre 1899, il soccorso deve intendersi cessato col 29 febbraio u. s.; per le famiglie dei militari nati nel 2° e 3° quadrimestre 1899, il soccorso stesso dovrà corrispondersi fino a tutto il 24 maggio 1921.

Si avverte, però, che solo eccezionalmente potrà continuarsi la corresponsione del soccorso nei casi di comprovato ostacolo al ritorno in famiglia per circostanze di forza maggiore da accertarsi di volta in volta dai Signori Consoli.

Si ritiene opportuno di soggiungere che nei rendiconti mensili da prodursi nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio dovranno essere chiaramente indicati il quadrimestre di nascita dei militari nonchè l'avvenuta presentazione di domanda di pensione di guerra non ancora accolta, nei casi di continuazione del soccorso oltre i novanta giorni prescritti.

Resta inteso che per tutti coloro che siano nati anteriormente al 2° quadrimestre 1899 e che non abbiano presentata tale domanda di pensione o che questa sia stata respinta, dovrà senz'altro sopprimersi il soccorso giornaliero.

*Il Sottosegretario di Stato: BIANCHI.*

## **Commissariato generale dell'emigrazione**

**CIRCOLARE** 11 marzo 1921 n. 11

### **Emigrazione al Canada.**

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.*

e per notizia:

*Agli Ispettori e Segretariati dell'Emigrazione e Uffici di Collocamento.*

A chiarimento delle istruzioni contenute nella circolare N. 59 in data 10 dicembre 1920, si comunica che le Autorità Canadesi di immigrazione nel porto di New York respingono tutti coloro «chè sbarcando nel porto di New York per dirigersi al Canada, non siano provvisti del biglietto ferroviario fino a destinazione in Canada». Di conseguenza, le Autorità americane di Ellis Island considerano tali immigranti come «soggetti a cadere a carico della beneficenza pubblica perchè non hanno negli Stati Uniti nessuno legalmente tenuto ad assisterli in caso di bisogno» e perciò ne ordinano la reiezione. E quindi necessario che gli emigranti diretti al Canada, con scalo negli Stati Uniti, siano provvisti del biglietto ferroviario acquistato in Italia e prepagato in Canada fino al luogo di destinazione.

Per gli emigranti al Canada, che sbarcano direttamente in porti canadesi, è solo necessario che essi posseggano l'importo del viaggio fino al luogo di destinazione e che entrino nel Canada con viaggio ininterrotto dal paese di nascita, o del quale sono cittadini naturalizzati.

La recente disposizione entrata in vigore il 1° gennaio c. a. che porta a dollari 250 la scorta in danaro dell'immigrante e a 125 e 50 dollari, rispettivamente, la scorta per ogni membro di famiglia superiore all'età di 18 anni, o dagli anni 5 ai 18, avrà effetto, salvo contrarie disposizioni, fino al 31 marzo 1921. (Vedi Circ. n. 23, pag. 296 di questo Bollettino.

Vigono inoltre sempre le disposizioni che vietano l'ammissione degli analfabeti e di coloro che appartengono alle « categorie proibite e indesiderabili » secondo le leggi d'immigrazione canadese raccolte nell'« Immigration Act » del 10 novembre 1919.

È opportuno che le Autorità locali e gli Istituti di assistenza agli emigranti diano la massima diffusione alle avvertenze sopra richiamate, allo scopo di evitare agli emigranti il pericolo della reiezione se non si trovano nelle condizioni prescritte dalle leggi canadesi sopra ricordate.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

### **Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 4 marzo 1921 n. 12

*Alle Prefetture, Questure, Sottoprefetture, Sindaci,*

e per conoscenza:

*Agli Ispettori di Emigrazione ed agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

\* In seguito alla grave crisi di disoccupazione che si è verificata in Francia, il Governo francese ha emanato norme dirette a limitare l'immigrazione dei lavoratori stranieri.

Mi prego comunicare le norme stesse, perchè le SS. LL. vogliano tenerle presenti quando vengano richieste di rilasciare o vidimare passaporti per la Francia.

#### *Arruolamenti collettivi.*

I. I lavoratori chiamati in Francia con contratto di arruolamento collettivo non possono entrare nel territorio della Repubblica, se il contratto, in forza del quale sono stati arruolati, non porta il visto del Service de la Main-d'oeuvre Etrangère (Ministero Francese del Lavoro) e non sia controfirmato dall'Ispettore dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia in Parigi, o da questo Commissariato Generale.

*Operai isolati.*

II. Per i lavoratori che sono chiamati in Francia, con contratto individuale, occorre che il contratto stesso sia vidimato dall'Ufficio Francese di collocamento più prossimo alla località verso la quale il lavoratore è diretto (Office de Placement) e controfirmato dall'Ispettore predetto, o da questo Ufficio centrale, o da un Ispettorato dell'Emigrazione nel Regno.

*Membri di famiglia.*

III I membri delle famiglie di operai italiani che si recano in Francia per motivi di famiglia, qualora siano chiamati dal capo di famiglia, debbono esibire al Consolato Francese, per ottenere il visto per la Francia, un documento vistato dall'Autorità francese di Polizia (Maire o Commissaire de Police) della località cui sono diretti, attestante che essi saranno colà ricevuti dal capo di famiglia. A tal fine basterà che l'atto di richiamo rilasciato dal Console Italiano sia vidimato dalla predetta Autorità di Polizia.

*Operai chiamati per motivi di famiglia.*

IV. Gli operai, che, pur recandosi in Francia per motivi di famiglia o d'affari, non vadano a raggiungere il capo di famiglia, potranno essere ammessi in Francia, purchè con documenti rilasciati o vidimati dall'Autorità francese di Polizia comprovino l'esistenza del motivo invocato e dimostrino che non si recano in Francia a scopo di lavoro. Qualora durante il loro soggiorno in Francia assumano del lavoro si espongono ad essere ricondotti a loro spese alla frontiera entro un termine di 30 giorni.

*Ritorno dall'Italia in Francia.*

V. Coloro che, essendo stabiliti in Francia, ritornano nel Regno per un breve soggiorno, debbono munirsi di un documento rilasciato dalle Autorità di Polizia della località in cui sono stabiliti, attestante il fatto della loro stabile dimora in Francia e d'una dichiarazione del datore di lavoro che assicuri che riprenderanno colà il lavoro lasciato. Quelli che sono venuti nel Regno senza tali documenti dovranno procurarseli.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell' emigrazione**

CIRCOLARE 6 marzo 1921 n. 13

**Passaporti di classe ad emigranti.**

*Ai R. R. Uffici di Prefettura, Sottoprefettura e  
Questure del Regno.*

e per notizia:

*Ai R. R. Ispettori e Corrispondenti dell'emigrazione e Istituti per gli emigranti.*

Il divieto, 14 dicembre 1920, che sospende il rilascio dei passaporti agli amigranti diretti negli Stati Uniti N. A. ha generato, nei connazionali che vogliono emigrare a scopo di lavoro, la convinzione che basti munirsi di un passaporto di classe (lire 25) perchè il divieto non abbia a colpirli. Inoltre gli emigranti si fanno spedire gli atti di richiamo nei quali il loro parente che risiede negli Stati Uniti si qualifica « proprietario », « commerciante », ecc.

Ad evitare false interpretazioni dovrebbero bastare le istruzioni più volte impartite da questo Commissariato Generale e da ultimo quelle contenute nella circolare N. 55 del 25 ottobre 1920. Sembra invece, che molti Uffici ai quali è devoluto il servizio di rilascio dei passaporti, lascino agli interessati la libertà di dichiarare la propria condizione sociale, che deve invece risultare da dati di fatto in possesso degli Uffici stessi, accertati con ogni cura ed esattezza.

Ritengo, per ciò, necessario far presente alle SS. LL. che il passaporto di classe deve essere rilasciato soltanto alle persone che rientrano nelle categorie seguenti: professionisti, industriali, commercianti, persone che vivono di rendita, o impiegati con stipendio fisso bene retribuito. Le persone richiamate da parenti qualificatisi « proprietari », « commercianti », ecc., e anche se richiedano un passaporto da L. 25 devono essere classificate emigranti e devono essere munite soltanto del passaporto Mod. speciale Circ. N. 17011 del 1° maggio 1920 (lire 2).

Prego accusarmi ricevuta della presente.

*Il Commissario Generale*  
**DE MICHELIS.**

## Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 20 marzo 1921 n. 15

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Comando  
Divisioni RR. CC. del Regno.*

Risulta a questo Commissariato Generale che non pochi connazionali desiderosi di emigrare in paesi transatlantici, restano vittime di truffatori che, aiutati dalla scarsità di piroscafi, promettono, dietro forti compensi e caparre, posti d'imbarco, dei quali non dispongono. L'emigrante è obbligato così ad attendere; perdendo quella precedenza nel turno che avrebbe acquistato se si fosse rivolto subito ad un vettore autorizzato e perdendo sovente, in tutto o in parte, la caparra versata, oltre la somma pagata quale compenso. In taluni casi l'emigrante ingenuo è diretto a porti esteri per sentirsi colà dire che il posto pel quale ha già sborsato tutto o buona parte del prezzo non è stato fissato; e così, se vuol partire, deve attendere con grave sacrificio e poi acquistare un nuovo biglietto.

Mentre rinnovo la preghiera di far osservare la mia circolare 12 ottobre 1920, n. 43, prego le SS. LL. di voler disporre che per mezzo di persistenti e diligenti indagini da parte dei funzionari ed agenti dipendenti si cerchi di identificare le persone che, specialmente nella campagna e nei centri di maggiore emigrazione, promettono imbarchi su piroscafi nei porti del Regno con precedenza su altri emigranti, che già erano in attesa di imbarco, o che inducono o che consigliano i nostri emigranti a dirigersi a porti esteri, nonchè le persone o le Società per conto delle quali essi agiscono. Qualsiasi indizio e sospetto al riguardo, comunicato a questo Commissariato, può portare ad utilissimi ed importanti accertamenti, atti a colpire gli individui e le Compagnie che causano tanto danno finanziario e morale ai nostri emigranti.

Il costante e diligente ausilio delle Autorità di P. S. è indispensabile per rendere efficaci le misure che questo Commissariato adotta a tutela degli interessi dei nostri emigranti, e nutro fiducia che le SS. LL. vorranno vigilare a che tale ausilio non manchi.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 15 marzo 1921 n. 16

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.*

e per notizia:

*Agli Uffici e Istituti dell'emigrazione.*

Molti nostri connazionali che emigrano trascurano di far apporre ai loro passaporti i visti delle Autorità Consolari dei paesi di destinazione e di quelli a traverso i quali debbono eventualmente transitare, qualora sieno indicati sul passaporto. Per conseguenza sono respinti dai porti di imbarco o dalla frontiera. L'inconveniente si è verificato specialmente per emigranti diretti in Francia. E per ciò prego le SS. LL. di notificare agli emigranti, cui rilasciansi passaporti, la necessità di tali visti anche quando gli interessati sono in possesso di altri documenti che giustificano i motivi della loro andata in paesi stranieri.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 16 marzo 1921 n. 17

*Ai RR. Uffici di Prefettura, Sottoprefettura e Questure del Regno.*

e per conoscenza:

*Al Ministero dell'Interno e agli Ispettori dell'emigrazione.*

Poichè oramai non è più necessario mantenere il divieto che era stato emanato per il rilascio dei passaporti agli emigranti transoceanici, concretato d'accordo col Ministero dell'Interno e disposto con circolare dello stesso Ministero in data 14 dicembre u. s., N. 27961 e dopo aver presi nuovi accordi collo stesso Ministero avverto la S. V. Ill.ma di attenersi a quanto segue:

Le Autorità Circondariali di P. S. sono invitate a ripristinare, senza limitazione, il servizio di emissione dei passaporti per il Nord

America, e per il Sud America. La consegna però dei passaporti agli interessati diretti al Nord America non potrà aver luogo senza la presentazione di una dichiarazione della Compagnia vettrice del porto di imbarco che assicuri il posto a bordo debitamente vistata dal R. Ispettore dell'emigrazione del porto stesso.

Nel dar corso alle domande di passaporto, dovrà essere data la preferenza agli uomini validi ed in età produttiva, capaci di impiegarsi all'estero proficuamente, i quali espatriino senza la famiglia.

Le istruzioni qui sopra riportate circa la consegna del passaporto non riguardano gli emigranti diretti al Sud America ai quali il passaporto potrà essere consegnato subito con le garanzie che disciplinano la materia, man mano che pervengano le domande degli interessati. Prego accusarmi ricevuta della presente.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

### **Commissariato generale dell'emigrazione**

**CIRCOLARE 24** marzo 1921 n. 18

*Alle Prefetture, Questure, Sottoprefetture, Sindaci,  
Ispettori di emigrazione ed agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

Le autorità americane nei porti di sbarco agli Stati Uniti hanno avuto modo di constatare che numerosi emigranti, provenienti dall'Italia, esibivano un passaporto su cui era stato falsificato evidentemente il visto, che i Consoli americani in Italia appongono sui passaporti degli emigranti in partenza. I titolari dei passaporti col visto falsificato sono stati respinti in Italia.

Le SS. LL. sono quindi pregate di raccomandare agli emigranti di star bene in guardia contro i truffatori che si offrirono come intermediari per procurar loro il visto delle Autorità Consolari americane sui passaporti. Bisogna ricordare che queste negano la vidimazione quando il passaporto non è presentato personalmente dal titolare. Gli emigranti che verranno trovati in possesso di passaporti col visto falsificato saranno tratti in arresto e sottoposti a giudizio penale per falsificazione di pubblico documento.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 marzo 1921 n. 20

Istruzioni relative al servizio dei passaporti per emigranti che si recano all'estero.

*Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili  
e Questori del Regno, Agli Ispettori dell'emigrazione,*

e per conoscenza:

*Alle RR. Autorità Consolari.*

**1. Passaporto per emigranti.** — Il passaporto per emigranti, in base al R Decreto 28 marzo 1920, n. 539, è rilasciato sopra un modello speciale, fornito dal Commissariato Generale dell'Emigrazione. Tale modello speciale (che avrà una copertina color rosso) è riservato *esclusivamente* al rilascio del passaporto per l'estero ai cittadini che sono considerati o si presumono emigranti a norma dell'art. 10 del T. U. della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205 (1).

Conseguentemente l'antico modello di passaporto a libretto con copertina marrone non deve assolutamente usarsi per i cittadini considerati emigranti, e deve invece, esso solo, usarsi quando il passaporto sia chiesto da cittadini che non sono considerati o non si presumono emigranti (professionisti, commercianti, benestanti, ecc.).

**2. Obbligo del passaporto personale.** — Ogni emigrante di età superiore agli anni 15 deve essere munito di passaporto separato, a lui intestato. I minori degli anni quindici possono essere inscritto sul

(1) Art. 10 del T. U. della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205:

*«Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo».*

E da avvertire, che il passaporto per emigranti, deve essere rilasciato a chiunque rientri nelle categorie indicate dal citato articolo, indipendentemente dalla classe in cui l'espatriante intende viaggiare per mare o per terra. Conseguentemente le autorità non devono assolutamente aderire a rilasciare passaporti ordinari di L. 25 a cittadini, che devono considerarsi o presumersi emigranti, e ciò anche se l'espatriante, per ignoranza delle norme vigenti o nella falsa credenza di poter partire più rapidamente, chiede egli stesso il passaporto da L. 25 tacendo la propria condizione di emigrante.

passaporto del padre o della madre o del tutore o del fratello maggiore, e per essi devono essere date tutte le notizie personali indicate a pag. 5 del modulo di passaporto. Per i minori di anni 15, iscritti nel passaporto intestato ad altra persona, non si esige la fotografia.

Qualora il capo di famiglia sia accompagnato dalla moglie, dagli ascendenti o discendenti, abitualmente conviventi con lui, o il fratello maggiorenne con i fratelli minori o con la sorella non maritata, conviventi con lui, l'Autorità che rilascia il passaporto dovrà dichiarare nel primo spazio della pag. 2 del passaporto: « *Il titolare del presente passaporto parte con .....* (moglie, figli, genitori, nipoti) *pei quali furono rilasciati singoli passaporti contrassegnati con i numeri.....* ».

Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dall'Autorità e munita del bollo d'ufficio.

**3. Firma del titolare.** — I passaporti devono portare la firma dei titolari. È pertanto necessario che l'Autorità che rilascia il passaporto o, per delegazione, il Sindaco, prima della consegna, curi che il titolare del passaporto apponga la sua firma, che deve essere autenticata. Se il titolare si dichiara analfabeta, dovrà esserne fatta menzione.

**4. Compilazione del passaporto.** — Il modulo del passaporto deve essere compilato dall'autorità, che lo rilascia, con le indicazioni di *tutte* le notizie richieste. Allo scopo di facilitare e rendere rapida la scritturazione, il modulo di passaporto per emigranti è fatto in modo che il compilatore, aprendo il modulo in guisa che la pagina 1 copra la pagina 3, abbia immediatamente innanzi a sé tutte le pagine del passaporto, che devono essere riempite dall'autorità, che rilascia il passaporto (pag. 1, 4, 5, 9). Si raccomanda, particolarmente, la massima esattezza nella compilazione della pag. 9, contenente le due schedine « *espatrio* » e « *rimpatrio* ». *Entrambi le schedine devono essere interamente riempite, con le notizie richieste, dall'Autorità che rilascia il passaporto.* Nella prima riga delle due schedine non si deve omettere di indicare la *sede* dell'Autorità che rilascia il passaporto.

Il passaporto deve essere compilato in tutte le sue parti con la *massima* chiarezza di scritturazione.

Il passaporto non può essere rilasciato che per un solo determinato *Stato*, salvo il diritto di chiedere la variazione. Non possono indicarsi contemporaneamente diversi Stati. Si raccomanda inoltre di indicare esattamente lo *Stato* di destinazione, evitando indicazioni generiche come America, Nord America, Sud America, Centro America, Paesi transoceanici, Paesi continentali, Africa, Paesi balcanici, ecc.

Ad evitare l'emigrazione clandestina per paesi transoceanici, non si dovranno rilasciare passaporti per emigranti con autorizzazione a

prendere imbarco in porto estero salvo speciali disposizioni, che venissero impartite dal Commissariato Generale dell'Emigrazione.

Gli uffici di frontiera sono incaricati di segnalare al Commissariato Generale dell'Emigrazione, per i provvedimenti del caso, quegli uffici circondariali da cui fossero rilasciati i passaporti non completamente compilati.

**5. Validità del passaporto.** — Il passaporto per emigrante è valido per un anno. Qualora un emigrante, dopo essere espatriato e rimpatriato, *entro l'anno dalla data di rilascio* presenti per variazione o vidimazione il passaporto da cui già siano state staccate le due cedole «espatrio» e «rimpatrio», la variazione o vidimazione dovrà essere fatta senza che occorra sostituire il passaporto con altro munito delle cedole.

**6. Sostituzione dei passaporti di vecchio modello rilasciati ad emigranti.** — Ogni volta che un emigrante, che sia ancora in possesso del passaporto di vecchio modello, presenta tale passaporto per la rinnovazione o per variazione, il passaporto deve essere ritirato e sostituito con altro rilasciato sul nuovo modello.

Qualora il passaporto di vecchio modello porti il *visto*, ancora valido, dell'Autorità Consolare estera, tale passaporto di vecchio modello dovrà essere allegato al passaporto di nuovo modello, sul quale, in uno degli spazi della pag. 2, si farà la seguente annotazione: «*Si unisce al presente il passaporto rilasciato allo stesso emigrante . . . . (cognome e nome) . . . . in data . . . . n. . . . per la validità del visto ivi contenuto della Autorità Consolare . . . . . per l'entrata nello Stato di . . . . .*». Tale annotazione dovrà essere controfirmata dall'Autorità e munita del bollo d'Ufficio.

**7. Tenuta dei registri.** — I Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili e Questori dovranno tenere appositi registri, conforme ai modelli A, B, C e D prescritti con la Circolare N. 38,870 in data 9 agosto 1919, nei quali dovranno inserirsi rispettivamente i passaporti rilasciati. Per ogni persona di qualsiasi età deve essere data informazione completa ed accurata, cioè cognome e nome, paternità, relazione di parentela col capo di famiglia, sesso, data di nascita, stato civile, professione od occupazione, grado di istruzione (sa leggere, sa scrivere), residenza stabile delle singole persone (comune e provincia), paese di destinazione (località e Stato), motivo del viaggio, passaporto (data e numero), marca da bolle applicata sul passaporto (da lire due, da lire una, serie e numero), ditta dalla quale l'emigrante è stato arruolato (indicazione precisa della sede).

I passaporti per emigranti devono essere annotati sul registro *mod. B*, i passaporti per non emigranti devono essere annotati sul registro *mod. A*. Tali registri originali devono essere conservati, per ogni effetto di legge, dall'Autorità, che rilascia il passaporto.

Ognuno dei due registri deve pure avere una numerazione distinta e sua propria dei passaporti in esso annotati. *Resta conseguentemente abolito l'antico registro* (alleg. D alla circolare del Ministero degli Affari Esteri, 4 agosto 1905, n. 5).

Nei registri A e B la numerazione d'ordine (col. 1) e l'indicazione del cognome e nome (col. 3), devono farsi per tutte le persone, compresi i minorenni iscritti nel passaporto intestato ad altri. Invece nella finca « passaporto, data e numero » deve farsi la numerazione *progressiva* dei passaporti rilasciati, indicando il numero in corrispondenza al nome del titolare e ripetendo lo stesso numero in corrispondenza ai nomi dei minorenni iscritti in un passaporto intestato ad altri. Deve curarsi che la numerazione progressiva proceda esattamente.

Allo scopo di facilitare la formazione degli elenchi dei passaporti rilasciati, distinti per emigranti diretti a paesi transoceanici, e per emigranti diretti a paesi non transoceanici, il compilatore del registro avrà cura, ogni volta che annota nel registro un passaporto, di mettere a fianco del numero progressivo un segno con matita colorata, per distinguere i passaporti rilasciati ad emigranti diretti a paesi transoceanici. Con questo mezzo sarà resa più spedita la compilazione dei due distinti elenchi.

**8. Invio periodico degli elenchi nominativi (Modelli C e D).** — In base al registro originale dei passaporti per emigranti (Mod. B), dovranno compilarsi i due elenchi nominativi, uno dei *passaporti per paesi transoceanici* (Mod. C) e l'altro dei *passaporti per paesi continentali e del bacino del Mediterraneo* (Mod. D). Tali due elenchi dovranno essere compilati con la massima diligenza, chiarezza e puntualità e dovranno essere trasmessi, ogni mese, al *Commissariato Generale dell'Emigrazione* in Roma, insieme al rendiconto delle marche esitate (Mod. F) e delle somme riscosse, mediante vaglia del Tesoro, e dove ciò non sia possibile con vaglia cambiario o postali di servizio.

**9. Invio del prospetto numerico del movimento mensile del rilascio dei passaporti per emigranti.** — Il Commissariato Generale alla fine di ogni mese trasmette ad ogni autorità, che rilascia passaporti, un modulo per l'indicazione del movimento mensile del rilascio dei passaporti, distribuiti per paesi di destinazione. Tale modulo deve essere compilato con la massima esattezza ed urgenza e ritornato, così completato, al Commissariato (Ufficio Statistica) Roma. Le autorità, che al 5 di ogni mese non avessero ricevuto il telespresso contenente il modulo, dovranno farne richiesta per l'invio d'un duplicato.

In calce al modulo stesso devono sempre indicarsi i numeri estremi dei passaporti per emigranti rilasciati nel mese desumendoli

dalla finca « passaporto, data e numero » del registro mod. B: si indicherà cioè il numero del primo passaporto rilasciato il 1° del mese ed il numero dell'ultimo passaporto rilasciato nell'ultimo giorno del mese. Nel prospetto in parola dovrà essere indicato soltanto il numero dei passaporti rilasciati con marca da lire due e non già quelli presentati per eventuali variazioni soggette alla tassa di lire una.

**10. Tasse per i passaporti ad emigranti.** — Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti a cittadini che sono considerati o si presumono *emigranti* a norma di legge sono soggetti alla tassa speciale di L. 2, che viene corrisposta mediante speciali marche da bollo fornite dal Commissariato Generale. Queste marche dovranno usarsi *esclusivamente* per i passaporti per emigranti, e, correlativamente, in nessun caso i passaporti per emigranti dovranno essere sottoposti alla tassa speciale di L. 25, stabilita per i cittadini non emigranti.

La tassa per eventuali modificazioni (cambiamento di destinazione) è di L. 1.

Tali tasse, essendo devolute al Fondo per l'emigrazione, non sono soggette all'aumento del 5 % stabilito per le tasse di bollo.

L'autenticazione delle fotografie e delle firme nei passaporti per emigranti è esente dalla tassa di concessione governativa, di cui al numero 30 della tabella sulle tasse e sulle concessioni governative annessa al R. D. 24 novembre 1919, n. 2163, all. F.

Tutti gli atti che comunque sono necessari per il rilascio, rinnovamento e vidimazione del passaporto per emigranti debbono essere gratuiti e redatti su carta libera (così ad es. l'atto di consenso del padre per l'espatrio del figlio minorenni).

Le marche speciali fornite dal Commissariato saranno prese in carico nell'apposito registro (Mod. E).

Per ogni elenco di trasmissione dovrà essere segnato in detto registro la data e il numero dell'elenco, l'indicazione della serie e il numero progressivo dei fogli trasmessi.

È necessario tenere presente in proposito che in ogni foglio di marche è ripetuta la stessa indicazione di serie mentre le marche contenute in ogni foglio (n. 80) portano lo stesso numero. (Esempio: serie A-Z tutte le marche comprese nel primo foglio portano il n. 1, nel secondo foglio, colle stesse serie A-Z, tutte le marche portano il n. 2 e così di seguito).

Pertanto nel registro speciale ogni Ufficio porterà a carico le marche coll'indicazione della sola serie A-Z e col numero d'ordine segnato in ogni foglio secondo il modulo di ricevuta che sarà trasmesso dal Commissariato dell'Emigrazione. (Esempio: per quattro fogli di marche dal n. 1 al n. 4 sarà registrato serie A-Z dal n. 1 al n. 4, numero delle marche ricevute 80 per ogni foglio e per quattro fogli (80×4) marche ricevute n. 320).

Appena esaurite le marche di cui sopra verranno distribuite altre marche da L. 2, distinte in due serie (A e B) e portanti il numero progressivo per ogni serie dal n. 1 al n. 1,000,000 con fogli di n. 100 marche cadauna.

Gli uffici che riceveranno le marche, prenderanno nota nell'apposito registro mod. E dell'indicazione della serie e degli estremi dei numeri impressi sulle marche contenute nei fogli trasmessi. (Es. Serie A dal n. 1 al n. 1000; Serie A dal n. 2001 al n. 2500).

Nella distinta annessa al Mod. F per le marche applicate ai passaporti sarà registrata la serie e il numero delle marche indicando gli estremi dei numeri stessi (Es.: Serie A dal n. 320 al n. 360 — quantità 40, importo L. 80).

**11. Richiesta di moduli.** — Si avverte che ogni richiesta di moduli, registri, marche, ecc., e in genere ogni comunicazione riguardante il servizio dei *passaporti per emigranti* devono indirizzarsi *esclusivamente* al *Commissariato Generale dell'Emigrazione*. Si avverte, che le richieste di moduli, registri, marche, ecc., devono farsi con lettere o telegrammi separati, non inserendo tali richieste in altre comunicazioni.

Le richieste di moduli per passaporti *ordinari* per non emigranti dovranno, invece, indirizzarsi *esclusivamente* al *Ministero degli Affari Esteri* (Ufficio Legalizzazioni e Passaporti).

**12.** È abolito l'invio al Commissariato Generale dell'Emigrazione delle *cartoline in franchigia* di segnalazione di ogni passaporto rilasciato.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 31 marzo 1921 n. 21

### Espatrio di militari.

*Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.*

Con riferimento alla circolare del 27 agosto 1919, n. 45788, reputo opportuno avvertire le SS. LL. che il R. D. del 7 agosto di detto anno, N. 1362, riportato nella circolare N. 423 del G. M. 1919, deve cessare di aver vigore dopo trascorsi sei mesi dalla conclusione della pace. Con quel decreto, a temporanea deroga dell'art. 8 T. U. delle leggi sul reclutamento, furono dispensati i militari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, al pari di quelli di 3<sup>a</sup>, delle classi sino a quella del 1895 inclusa, purchè nati nell'anno 1895, dall'obbligo di ottenere il permesso dell'autorità militare per recarsi all'estero.

E poichè, col R. D. del 30 settembre 1920, n. 1389 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 238 dell'8 ottobre detto anno) si è stabilita la data 31 ottobre 1920 per la cessazione, ad ogni effetto, dello stato di guerra, così il precitato R. D. 7 agosto 1919, n. 1362, cesserà di avere ogni efficacia giuridica col 30 aprile p. v.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 3 aprile 1921 n. 23

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,*

e per notizia:

*Agli Ispettori e Segretariati dell'emigrazione e Uffici di Collocamento.*

Ferme rimanendo disposizioni contenute nella mia Circolare N. 11, dell'11 marzo corr. comunico V. S. che Governo Canadese ha stabilito che termine 31 corrente fissato nell'ultimo capoverso di detta circolare, viene prorogato indefinitivamente.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 4 aprile 1921 n. 24

*Agli Istituti di assistenza agli emigranti  
e per conoscenza:  
ai RR. Ispettorati di emigrazione nel Regno.*

Si ha motivo di ritenere che il termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento per danni di guerra occorsi in Francia sarà protratto al 30 giugno 1921. Si fa, pertanto, invito a tutti gli interessati italiani di far giungere, prima della data anzidetta, le loro denunce al Commissariato Generale dell'emigrazione, il quale provvederà perchè siano eseguiti, da parte delle apposite Commissioni cantonali francesi, gli accertamenti peritali che potranno servire poi di base per le eventuali liquidazioni di danni stessi.

Di quanto sopra dò comunicazione a codesto spett. Segretariato con preghiera di diffondere la notizia e di raccogliere, per l'ulteriore trasmissione allo scrivente Ufficio, le denunce degli eventuali ritardatari.

*Il Commissario Generale  
DE MICHELIS.*

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 5 aprile 1921 n. 25

*Alle Prefetture, Questure, Sottoprefetture, Sindaci,  
e per conoscenza:*

*Agli Ispettori di emigrazione ed agli Istituti di  
assistenza agli emigranti.*

Risulta a questo Commissariato che alcuni Uffici sogliono rilasciare il passaporto a contadini diretti in Francia dietro presentazione di semplici lettere di richiamo, e ciò per il fatto che essi recansi all'estero per occuparsi dell'agricoltura. Richiamo, a tale proposito, l'attenzione delle SS. LL. su quanto veniva stabilito con la circolare di questo Commissariato N. 12 del 4 marzo u. s., e specialmente sui §§ I e II, le cui disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori agricoli. E perciò, ripeto che possono essere rilasciati passaporti per la Francia a qualsiasi genere di lavoratori solo a condizione che esibiscano un regolare contratto di lavoro, collettivo o individuale che sia, debitamente vistato e controfirmato, secondo è indicato nella circolare predetta.

*Il Commissario Generale  
DE MICHELIS.*

## Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 aprile 1921 n. 26

### Vigilanza e controllo morali sulle Scuole per analfabeti e semi analfabeti.

*Alle Istituzioni private di assistenza per gli emigranti e ai Comitati Mandamentali dell'emigrazione e per conoscenza:*

*Ai Signori Provveditori, Ispettori, Direttori didattici e Maestri delle Scuole per analfabeti e semianalfabeti.*

Al fine di mettere in grado l'emigrante analfabeta di saper almeno leggere, di scrivere una letterina semplice e far di conto, questo Commissariato Generale, nel gennaio e nel febbraio u. s., ha istituito Scuole elementari con lezioni di due ore serali per emigranti analfabeti e semianalfabeti, in quei Comuni dell'Italia Centrale e Meridionale e delle Isole, che in tempo utile hanno fatto richiesta di dette Scuole fornendo i locali adatti per lezioni serali. A dette Scuole sono stati preposti Insegnanti designati dagli Ispettori scolastici e dai Direttori didattici, a cui spetta la vigilanza didattica e disciplinare. Le Scuole, che hanno un corso normale di 100-110 lezioni, termineranno con prove di esame, in seguito alle quali si rilasceranno agli alunni promossi certificati di alfabetismo o di compimento.

Oltre la vigilanza didattica, commessa alle predette Autorità scolastiche, riuscirebbe di grande utilità poter stabilire un contatto con le Scuole da parte degli Istituti che hanno speciale funzione di assistenza e patronato per i nostri emigranti e dei Comitati mandamentali dell'emigrazione. Epperò, nell'inviare l'elenco delle Scuole serali per emigranti istituite in codesta provincia, faccio cortese invito alla S. V. I. e agli Onorevoli membri del Consiglio Direttivo di voler visitare le Scuole in funzione e di avvicinare insegnanti ed alunni allo scopo di spronarli al compimento — certo non facile, nè scevro di sacrificio — di un atto, così importante e decisivo per i nostri interessi e per la stessa nostra dignità nazionale, quale è quello della lotta contro l'analfabetismo.

Son sicuro che l'interessamento di codesto Istituto nel funzionamento generale e morale delle Scuole sarà efficacissimo. Mentre alle altre Autorità resta affidato esclusivamente quanto concerne la parte didattica, sarà di certo accolta con grande simpatia la collaborazione delle libere Istituzioni di assistenza in questa iniziativa che il Commissariato ha preso non senza superare grandi difficoltà ed affrontando rilevanti spese.

Sarò grato alla S. V. I. ed ai membri del Comitato di ogni notizia e rapporto che si compiaceranno inviarmi relativamente all'opera di vigilanza morale, che a Loro affido, sulle Scuole, delle quali desidero che l'azione sia sempre più efficace e viepiù proficua.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 aprile 1921 n. 29

*Ai Prefetti, Questori, Sottoprefetti, Ispettori di emigrazione  
e per notizia:*

*Agli Istituti di assistenza agli emigranti e ai Comitati Mandamentali dell'emigrazione.*

Il Governo Rumeno, con recente disposizione legislativa, ha istituito in tutti i Comuni urbani e rurali a decorrere dal 1° corr. mese un Ufficio di popolazione, presso il quale debbono iscriversi non solo i cittadini Rumeni ma anche tutti gli stranieri residenti o di passaggio in Rumenia. Tale obbligo non esime da quello, che hanno tutti gli stranieri, di chiedere il permesso di libero soggiorno.

Prego le LL. SS. di portare a conoscenza degli emigranti che si dirigono in Rumenia le nuove norme surriferite, aggiungendo che coloro i quali si astengono dal farsi inscrivere presso l'Ufficio di popolazione sono puniti con multa da 300 a 1000 lei.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

## Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 aprile 1921 n. 34

*Ai Prefetti, Questori, Sottoprefetti, Ispettori di emigrazione  
e per notizia:*

*Agli Istituti di assistenza agli emigranti e ai Comitati Mandamentali dell'emigrazione.*

Risulta a questo Commissariato che vengono diffuse, specie nel Veneto e nelle nuove provincie, notizie circa la possibilità d'immediato e remunerativo collocamento nel Municipio di Sabara (Stato di Minas Geraes), Brasile, ed in altre località della predetta Repubblica. In particolare, si promettono agli emigranti concessioni gratuite di terreni ed agevolazioni per impiantare filande, fabbriche di biancheria e di tessuti in genere.

Prego V. S. I. di render noto a quanti possono avervi interesse che bisogna diffidare di tali notizie, perchè risultano prive di qualsiasi fondatezza. E perciò la S. V. I. vorrà sequestrare siffatte circolari e le pubblicazioni analoghe poichè la loro diffusione è in contrasto con le disposizioni di legge. Occorrendo, proceda alla denuncia dei contravventori.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.